RAGIONI


DEL

Sacerdote Secolare D. Costantino Vernazza.

CONTRA

L'Ill. Principe di Palmerici.







Scito D. Costantino Vernazza dalla Congregazione Sommasca, istitul giudizio nel S. R. C. contra l'Illustre Principe di Palmerici suo Fratello Primogenito, domandando la porzione de' beni non meno liberi, e burgensatici, che de' fedecommessati, e seu-

dali, da lui rinunziari, allorchè nella fua più tenera età, gli fecero i fuoi maggiori imprendere involontariamente la vita religiosa. Chi disese allora le sue ragioni fondò quest'azione, che introdusse, sul gran principio, ch'essendo stata nulla per difetto di volontà la sua solenne professione, nulla riputar si dovea, per legittima conseguenza, anche la formale rinunzia de' beni, che fatto avea per quella causa a beneficio de' fuoi congiunti. Perciò tutte le fue linee furon dirette per questo punto, e tutto il processo fu istrutto a solo fine di dare una chiara, e distinta idea del mero, della violenza, del dolo, e della circonvenzione posta in opera dal Principe D.Francesco Padre di D. Costantino, acciò costui avesse aſassolutamente prosessato, e rinunziato. Cose per altro eran queste, che l'istesso D. Costantino avea in altri tempi dedotte nella Curia Arcivescovile di Napoli, allora che introdusse il giudizio di nullità della sua prosessione; e che tralasciò poi di proseguire. Ma com'e' non produsse nel S.C. sentenza declaratoria della sudetta pretesa nullità; perciò su dal medesimo su la sua domanda interposto il seguente decreto: enbibita per Rev. D. Constantinum Vernazza declaratione in debita forma nullitatis ejus regularis prosessionis emissa in Venerabili Congregatione Somasca, providebitur super

deductis in supplicatione, & comparitione.

Avverso di un tal decreto ne produss' egli alcuni capi di nullità. Ma comechè per uscire dalla Religione, per equipaggiarsi decentemente al suo stato, e per mantenere per molti mesi il peso della lite, gli era convenuto di contrarre più debiti, e gli davano i creditori, spinti da mano ignota, gtave, ed infoffribile molestia; si vidde il poveruomo ridotto in pessime circostanze. Non gli bastava più certamente il coraggio di prosegnire il giudizio introdotto nel S. C., e molto meno di terminare l'altro della nullità della professione nella Curia Arcivescovile, avendo a fronte il Sig. Principe di Palmerici, che gli faceva un'aspra ostinatissima guerra, e che si avea tenacemente prefisso in capo di voler prender la piazza a fame. Risolvette perciò di ricorrere alla Maestà del Sovrano, ed esponendo lo stato lagrimevole, in cui si vedeva ridotto, domandò, che se gli susse fatto un'annuale proporzionato assegnamento: anzi con altra supplica tenne pregato il Re, che le COR

controverse tra lui e'l Fratello si sussero com-

poste con amichevole arbitramento.

Furono questi ricorsi rimessi all' Illustre Sign. Marchese Presidente, ed al S. C., e per più mesi si dibatte per darsi esecuzione a questi Sovrani Reali comandi. Ma come intanto non tralasciò il Sign, Principe di far pervenire all' orecchio di D. Costantino progetti lusinghieri di pace; nè era più costui nello stato di soffrire maggiori dilazioni, delle quali avea il Sig. Principe una miniera così vasta, e prosonda da non rendersi giammai esausta; disperatamente perciò gli convenne di venire col medesimo ad una convenzione, ed a prender dalle sue mani quelle leggi, che meglio piacque di darli. Più oltre si fara l'analisi di questa convenzione: per ora bastera soltanto avvertire, che mediante questa D. Costantino rinunziò al giudizio introdotto nel S.R.C., ed al rimedio delle nullità, ed il Sig. Principe per amore, che disle portarli, giacche per giustizia suppose, che niente se gli dovea, gli dono annui duc. 200. sua vita durante, in aumento dell'antico suo monastico livello, e doc. 900. per una fola volta. Varie, ed infinite altre promesse gli avea fatto il Sign. Principe per adescarlo a perfezionare questa concordia; ma come queste furono appoggiate su la parola di Cavaliere, credè poi di potersene dispensare facilmente con un Fratello, con cui ci avea della confidenza. Impegni pure il Signor Principe quanto sa, e quanto può tutto il credito, e tutta l'alta, eloquenza del suo valentissimo Disensore, per nascondere questa verità, che non troppo gli piace: sempre la sincerità bisoga che abbia il fuo · v }

suo luogo: e tutto il mondo sà, e più del mondo sa lo stesso D. Costantino, che conserva il dardo nel cuore, e la ferita ancor grondante di sangue, la maniera, con cui rimase, dopo tante promesse, crudelmente vilipeso, e schernito.

Ma la Provvidenza veglia sempre in soccorso degli oppressi. A' 22. di Agosto dell' anno scorso 1772. si compiacque la Maesta del nostro sempre Augusto Monarca dichiarare per mezzo di suo Real Dispaccio, per punto generale, che a' Monaci secolarizzati, quando fussero state valide, e legittime le loro rinunzie, si dovessero su de' beni rinunziati gli alimenti : e questi pieni, e tassati secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli, e la qualità, e condizione della persona. Parve a D. Costantino, che fuse stata questa una manna, che li cascava proprio dal Cielo, e credè giustamente di essere nello stato di poter novellamente convenire il Sign. Principe di Palmerici, a darli quella pienezza di alimenti, che gli accordava la nuova legge. Ricorse perciò nel S. R. C., e dicendo di nullità dell' istromento de' 28. di Aprile dello stesso anno non meno per la falsa causa, che si era in quello asserita, cioè che per giustizia niente al Sig. D. Costantino spettava, che per l'enormissima lesione de suoi dritti, e ragioni, che quell'istromento contenea, domando condannarsi il Sig. Principe a dargli gli alimenti pieni, e da tassarsi da esso S.C. secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli efistenti del Principe Francesco, é la qualità, e condizione della propria persona. Gli

Digitized by Google

Gli sontrasto il Sig. Principe l'ingresso al giudizio. opponendoli due efficacissime eccezioni: cioè la cofa giudicata, e l'istromento della convenzione. Si andò a provvedere dal Sig. Configliere D. Ippolito Porcinari Commissario, dal quale, intese le parti, su interposto il seguente decreto: Visis decreto S. R. C. lato sub die 11. mensis Septembris 1971. ad relationem præfati Domini causæ Commissarii, fol. 300. a t., Instrumento inito per Illuftrem Principem Palmericiorum D. Horontium Vernazza en una , & Rev. D. Costantinum Vernazza en altera, sub die 18. Aprilis 1772. manu Magnifici Notarii Filippi Mariæ Barbaro fuit provisum, O decretum, quod cum effectu supracitatum decretum S. R. C. de die 11. Septembris, ac contenta in Instrumento de die 18. Aprilis exequantur, & debitæ executioni demandentur junta illorum seriem, continentiam, O tenorem: Nec non respectu prætensi augumenti alimentorum, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C.

Or questo decreto sarà maraviglia ad ognuno, come lo stesso D. Costantino lo sacesse notificare al Sig. Principe di Palmerici, quandochè con esso veniva confermato non meno quello del S. R. C., che l'istromento di convenzione, ch' erano le due eccezioni opposte dal Sign. Principe. Ma cesseranno le maraviglie, qualor si ristette, che l'idea presente di D. Costantino essendo soltanto quella di conseguire da suo Fratello quella pienezza di alimenti, che gli accorda la nuova legge del Regno; crede, che a questa sua onesta domanda non ripugni nè l'esecuzione della sen-

Digitized by Google

tenza del S. R.C., nè l'istromento della convenzione, come si dimostrera chiaramente.

Ci vuol pochissimo a dimostrare, che il decreto del S. R. C. non osta alla presente domanda del Sacerdote secolare D. Costantino Vernazza. L'azione ch' egli istituì nel S. R. C., e su di cui cadde il decreto, fu di porzione di beni fedecommessati liberi, burgensatici, e feudali, e di ducati 5000. in causam declarandam. Pretese questa porzione su l'idea, ch'essendo stata nulla la sua professione, nulla riputar si dovea la sua rinunzia; é credè, che bastasse, per dimostrare al S. C. la nullità della sua prosessione, l'aver esibito quelle stesse pruove, che fatte avea nella Curia Arcivescovile. Il S. C. per lo contrario non fu contento di quelli documenti, e di quelle scritture, per decidere su la pertinenza della porzione domandata da D. Costantino; ma pretese, per ispiegar la sua providenza, che si fusse esibita la dichia. razione in debita forma della nullità della fua regolare professione: enhibita per Rev. D. Costantinum Vernazza declaratione in debita forma nullitatis ejus regularis professionis emissa in Venerabili Congregatione Somasca, providebitur super deductis in supplicatione, o comparitione!

Questo decreto dunque ofterebbe a D. Costantino, se egli rinnovando oggi l'antica sua domanda di porzione de' beni, e di liberazione di doc, 5000, pretendesse che il S. C. ce li aggiudicasse, ed accordasse, senza esibir prima la dichiarazione in debita forma della nullità della sua professione. Dunque se oggi D. Costantino riduce la sua azione a quella de' soli alimenti pieni; azione, che non

de-

dedusse nel S. C. prima del suddetto decreto; non gli può ostare il decreto sudetto, nè ha che

farci l'eccezione della cosa giudicata.

Sarà dunque il grande Achille del Signor Principe l'istromento della convenzione. Con questo pretes' egli impedire a D. Costantino l'ingresso al presente giudizio, e con questo pretende ora di espellerlo dalla sua giusta domanda degli alimenti pieni. I Signori del S. C. ben, sanno quanto per parte sua si è strepitato a voce, ed in iscritto contra il povero D. Costantino, per aver posta in. non cale la religione de contratti, per aver profanata la santità de' giuramenti, e per aver rotto la data fede. Non si sarebbe fatto tanto romore al certo, se si fossero veduti infranti i famosi trattati di pace tra Sparta, ed Atene, quanto in questa occasione ne ha fatto il Signor Principe di Palmerici. Ha voluto fors' egli far introdurre nel nostro Foro l'antico nobilissimo uso del declamare; ma vi bisognava un più degno, e più soblime argomento, e che meritasse tuttà quella pompa, quella energia, e quella robustezza, con cui ha voluto far egli trattare questa sua pessima causa.

Noi, che le ragioni difendiamo del suo fratello, potremmo giustamente impegnarci a dimostrare, che tutte le leggi divine, ed umane esiggono ne'contratti l'osservanza dell'equilibrio, e della proporzione: che qualora un contratto lede uno de'contraenti, si dice intrinsecamente nullo, ed ingiusto: che chi dice di nullità di un contratto lesivo; non solo non rompe la data sede, ne profana la santità del giuramento, e la religione del contratto; ma, anzi vuole, che i contratti i quali sono il grand'alle, intorno a cui si aggira instancabilmente la gran mole della Società Civile, e del Commercio, siano celebrati con quella santità, con quella religione, e con quegli rapporti di equilibrio, e di proporzione, che esigge l'importante conservazione della istessa perfettissima Civil Società: e qui aprirci un largo campo per dimostrare in quante diverse, e strane guise su il povero D. Costantino enormissimamente leso con quella convenzione dal Principe dilui fratello. Ma come il suo intendimento non è più oggi di rinnovare le antiche sue pretenzioni, le quali troppo amaramente si ricorda averceli rinunziate; ma Soltanto di conseguir dallo stesso quelli alimenti pieni, che l'accorda la nuova Legge; perciò ristringeremo le nostre pruove a dimostrare soltanto, che l'istromento de' 18. Aprile, il quale si produce dal Signor Principe in iscena, niente ha che fare coll'azione presente da D. Costantino introdotta degl'alimenti.

Più volte si è detto di sopra, che il giudizio, che D. Costantino introdusse nel S. C., su di revindicazione de beni rinunziati: ed i beni, che credè dover revindicare dalle mani dell'odierno Principe D. Oronzio, erano quelli, che disse spettarli in virtù della testamentaria disposizione del Marchese di Acaja D. Matteo Vernazza Seniore; quelli cioè, che gli toccavano per la morte del Principe Francesco suo Padre; la mettà de docati diecimila dotali di D. Angiola di Eusco, dilui Avola, e la porzione delle doti, e beni della Principesse D. Maria Giovanna Negroni sua Madre. Or quando

do venne a concordia col Principe suo fratello, a tre cose pretese il Principe, che si susse obbligito D. Costantino, e queste surono le seguenti: E faita l'assersiva predetta, volendo esse parti la transazzione, ed accomodo predetto mandare ad effetto, e cautelarsene con publico Istromento, come si conviene, quindi è, che detto Signor D. Costantino questo presente giorno spontaneamente con giuramento avanti di noi, non per forza o dolo, ma per ogni miglior via ba rinunciato, e rinuncia al sudetto giudizio da lui intentato nel S. R. C., ed ba dato per cassi, irriti, e nulli tutti l'atti fatti nel medesimo S.C., ed in detta Bancad' Ammora, presso il sudetto Scrivano Spadetta, & signanter all'insussistenti nullità prodotte avverso de decreti di esso S. C., quali non debbano operare più efferso alcuno in giudizio, ne' fuori; ma sol tanto debbano restar fermi, e nel diloro vigore, per quanto riguarda la validità, ed offervanza del presente istromento, e di tutte le cose in esso contenute, e non altrimenti.

Di più detto Signor D. Costantino, collo stesso giuramento, avanti di noi ha rinunciato, e rinuncia a
tutte, e qualsivogliano proteste, o atti protestativi,
che da esso lui si ritrovassero fotti preventivamente,
o che si facessero dopo per gl'atti di qualsivoglia
publico Notaro, o per altra publica, o privata scrittura, contro la forma delle cose contenute nel presente istromento.

Ed inoltre detto Signor D. Costantino con detto giuramento avanti di moi ba: dichiarato, e dichiara nulle, invalide, e di niun vigore, tutte le dichiarazioni, e proteste da lui fatte, le quali pur troppo offendo-

20

no l'illibata memoria del detto defonto Principe D. Francesco comune Padre, dichiarando essere stato a

ciò indotto senza sua volontà.

Le tre cole adunque, alle quali volle il Principe obbligato D. Costantino, furono di dichiarar nulle, invalide, e di niun vigore tutte le dichiarazioni, e proteste fatte contra il Principe D. Francesco, diloro comun Padre; di non protestarsi, nè prima, nè dopo, contra le cose contenute in quell'istromento, che si dovea stipulare: e di rinunziare al giudizio da lui intentato nel S. R. C. in Banca di Ammora presso lo Scrivano Spadetta, & signanter alle nullità prodotte avverso de' decreti di esso S. C. Sicche qualora D. Gostantino non fa uso delle dichiarazioni, e proteste contra del Principe D. Francesco; qualora non esibisce atti protestativi contra dell' istromento già stipulato; quando finalmente non prosiegue quel giudizio di reyindicazione di beni, e di petizione di porzioni ereditarie, per causa delle nullità di sua prosessione, ch'era quello, che avea introdotto in Banca d'Ammora, e dopo del quale venne la concordia: si crede di essersi dimostrato, che quell' istromento, di cui si vuol far uso dal Signor Principe, nionte ha che fare coll'azione degli alimenti pieni, nuovamente introdotta da-D. Costantino, contra di suo fratello.

Ma si dirà, che sebbene D. Costantino, in quel giudizio, non sece dimanda speciale di alimenti, nè colla supplica, nè colla istanza; nulla però dimanco, avendo satta questa domanda alla Maestà del Re sotto nome di congruo assegnamento, ed essendo stata questa supplica rimessa al S. C., ed inindi cucita nel processo; poi avendo D. Costantino rinunziato a quel giudizio, si debba intendere rinunziato anche alla presenzione degli alimenti.

Più risposte si potrebbero dare a questo argomento. Si potrebbe dire, che D. Costantino rinunziò solamente al giudizio intentato nel S. R. C., e Ipecialmente al rimedio delle nullità prodotte avverso de' decreti di esso S. C.; dunque non rinunziò alle domande fatte all' augusto Trono di S. M., e dal Re rimesse a quel Supremo mato. Nè questa nostra maniera di ragionare potrebbe mai dirsi, che contenesse qualche restrizione mentale, o qualche scolastica distinzione. che nulla significasse, poiche quando anche quella supplica di D. Costantino umiliata al Re si volesse considerare come una parte del giudizio introdotto nel S. C., perchè dalla M. S. fu al S. C. rimessa, sempre questa supplica si dee credere, che una nuova azione contenesse, ed un nuovo giudizio ben diverso dal primo; poichè siccome il giudizio già introdotto era di revindicazione di porzioni: questo sarebbe stato di soli alimenti. Dunque qualora si voleva, che si fusse rinunziato anche al beneficio degli alimenti, dovea farsi dire da D. Costantino, ch' egli rinunziava non meno al giudizio intentato nel S. R. C., ch'era di porzioni ereditarie; ma anche alle domande fatte a S. M., e dalla Maestà del Re rimesse all'istesso Supremo Senato, ch'era l'aziono degl'alimentia Sicche non essendosi farta da D. Costantino questa espressa rinunzia degli alimenti nell' istromento di concordia passato con suo Fratello; non si può, nζ

nè si dee presumere, ch' egli con quell'istromento avesse anche a questa pretensione, ed a quest' azione rinunziato.

Ma come può supporsi, che D. Costantino coll'istromento, che oggi si produce, avesse rinunziato alla ragione degli alimenti, se nell'istesso istromento non solo non si sa mai menzione de' sudetti alimenti, come si sa del giudizio intentato nel S. R. C.; delle proteste contra di quella convenzione; e delle dichiarazioni, e proteste contra la memoria del Padre; ma anzi espressamente si dice, intorno all'articolo della nuova situazione del assegnamento, che far si dovea a D. Costantino, che per giustizia niente al medesimo spertava: eccone le parole.

Ed all' incontro desto Signor Principe D. Oromio, per puro amore ed effetto, che ha verso detto suo Signor Fratello D. Costantino; E NON GIA' CHE PER GIUSTIZIA NIENTE AL MEDESIMO SPETTASSE, gli ha pagato per una vice la sur dettu somma di docati 900., per avvalersene ne.

fuoi bisogni.

Di più acciocche detto D. Costantino possa vivere con magior comodo, detto Signor Principe D. Oronzio, spontaneamente con giuramento avanti di noi,
per amore, ed afferto, che sempre gl'ha portato,
ed oggi più che mai dice portarli, ha donato è doun per tivolo di donazione irrevocabile tra vivi, e
se do obligato, e si obliga di corrispondere, e pagare
a tenescio di detto Signor D. Costantino suo fratelto presente ed accessante, altri docati annui duecento da oggi in avanti, quali uniti alli sudetti

annui docati quattrocento, fanno in unum annui do-

Se dunque a D. Costantino niente per giustizia spet. sava, per causa di aumento di assignamento: se il Signor Principe per solo amore, ed affetto, che disse portarli, gli donò per titolo di donazione tra vivi irrevocabilmente altri annui docati 200. vitalizi, acciocche potesse egli vivere con maggior decoro; dov'è ora, che con quell'istromento si rimunziò da D. Costantino alla domanda degl'alimenti? e come può il Signor Principe, oggi che D. Costantino gli alimenti pieni domanda, espellerlo da un tal giudizio, colla eccezione dell' istesso istromento?. si è già sorse egli così presto dimenticato di quanto ha, sì gloriosamente di se ragionando, detto, ed esaltato intorno a quest' immaginaria donazione, fatta per solo effetto del suo buon cuore al di lui Fratello D. Costantino? ovvero non si ricorda più di que'strali, e di quelle faretre, che vuotò senza misericordia contra costui, perchè perturbando le innate idee non solo della ragion civile, che della legge della natura, avea introdotto giudizio di lesione contra la generosità del donante? S' egli voleva appropriarsi le buone seste, bisognava, che non si susse poi tanto alterato quando vidde, che il povero D. Costantino valendosi del benesicio della suova legge, pretese gli alimenti pieni, e da tassarsi dal S. R. C. secondo la quantità del patrimonio della Casa di Palmerici, il numero de'figli viventi del Principe D. Francesco, e la qualità, e condizione della propria persona. Questo anzi sarebbe stato il tempo opportuno di far magnifica pompa della sua prepretesa generosità, e buon cuore; e consermando la donazione delli docati 200. annui satta a D. Costantino, dare il consenso, che il S. C. questa

tassa degli alimenti pieni facesse.

Ma il Signor Principe non l'intese così allorche a questo caso si venne, e dimostrò, ch'egli sol usa di queste frasi, quando non teme di esser preso in parola; mentre appena notificatali la nuova domanda degli alimenti pieni fatta da D. Costantino. la prima cosa, che gli oppose, su l'istromento, nè parlò più di donazione; ma disse, che quello era un'istromento di universale transazione, e pretese, siccome pretende di dimostrare al S. C., che per mezzo di quell'istromento, col pagamento di docari 900. per una sol volta, e coll'aumento dell' assegnamento in annui docati 200., egli transiggè con D. Costantino non solo le di costui pretensioni di porzioni ereditarie, di vita e milizia, di doti, e di ogni altra successione; ma pretese, e pretende ben' anche, che con quell' istromento, si fusse transatta ancora la ragione di D. Costantino intorno alla pretensione degli alimenti.

Or egli è bene però, che sappia il Signor Principe due cose, quando che pensa di valersi di quest' istromento per eccezione contra la domanda degl' alimenti piemi satra da D. Gostantino. La prima si è, che quelle cose, le quali non si sono specialmente dedotte nella transazione, non s' intendono, nè si possono giammai intendere, per presunzione, transatte. La seconda è, che siccome di tutte le cose civili si può transigere; così de' soli alimenti suturi non si può sare mai transazione, senza una piena, ed estesa cognizione de lla cau-

ſa,

Ta; mode, e delle persone, che intendon transigere, e senza il permesso del Pretore.

Che quelle colo, le quali mon sono state ofpressament se dedotte nella transazione, non si possono, ne si debbeno intendere giammai transatte, troppo chiaramente l'espressero in una dilor legge l'Imperadori Diocleziano, e Massimiano (1) dicendor: Si de cerea re pullo transactionis interposmo bec comprebensium erat, nihil amplius peti: etsi non addisum fuerat, co nomine, de careris samen quastit nibus integra permaneas actio. Legge è quelta, della quale, dice il Mornacio (2), che non avvene più triviale presso i Forensi, e nel Fore, per provere, she le transazioni non si possono già mai trasportare a quelle cose, delle quali non si sia espressamente pensato: Trivialis fete non minus bac len apud Forenses, quam Forum ipsum, ut en ea dicaour, transactionem referri nunquam ad non cogienea. Ed è santo vera quella dottrina, else le transazioni non fi possono estendere a quelle cose, che non sono state espressamence transacte, the quando anche nella transazione vi fusse un'ampia e generale rinunzia e quietanza de non petere in avvenire nibil amplius pesi , pure questa generale quietanza sempre si reftringe alle sole cose enunciate, e specificate. In fatti veggiam tutto giorno, che non giova a qual Tutore, che transige ga-

⁽¹⁾ L. 35. C. de rranfatt.

⁽²⁾ In lib. z. Cod. sir? 4. l. 31.

neralmente tutti i conti della sua amministrazione, el a cui il pupillo, fatto maggiore, avesse generalmente quietato di tutti gli articoli attinentino all'amministrazione della tutela; non giova, dicevamo, questa generale, ed ampia quietanza, ma è d'uopo di dare minutamente i conti, discuterli, efaminarli, e finalmente chiuderli coll'autorità legittima del Magistrato. Di questo argomento si valse l'istesso Mornacio (1) contra Baldo, e Giasone, per dimostrare, che non s'intende giammai transatto, se non delle cose espressamente enunciate, e dedotte: fentansi le sue parole : Docemur enim quotidianis rerum experimentis nibil prodesse Tutori, quod transegerit in genere de tutela fuæ administratione: imo nec si audita parte rationum suarum, minor, factus major, liberationem generalem de cateris omnibus ad tutelam spectantibus dederit. Oportet quippe rationes reddi, discuti, di-Spungi, O claudi tandem auctore Judice. Alias O' nisi ita bac fiant, nibil agit, cum usque ad annos triginta possit minor petere rationem sub prætentu specierum post repertarum: quæcumque generalis intercefferit transactio. E perciò il Giureconsulto Giuliano (2) diffe, che comodiffima cosa ella era, se tutte le stipulazioni, o siano convenzioni si componessero, e formassero in guisa, che comprendessero specialmente tutte quelle cose, che si voles-

⁽¹⁾ In Cod. lib. 2. ris. 4. ad L. fub prasentu.

⁽²⁾ L. 53. ff. de verb. obligat.

sero in quelle contenute: Stipulationes commodissimum est ita companere, ut quacumque specialiter comprebendi possine, contineantur,

Sicche To D. Costantino, nell'istromento passato col Signor Principe, rinunziò foltanto al giudizio intentato nel S. R. C., ch'era quello di revindicazione de' beni; se in quell' istromento non solo non rinunzio specialmente all'azione degli alimenzi, che gli avrebber potuto spettare, ma nemmeno generalmente; se finalmento non solo non ci rinunziò, ma quando anche avelle voluto, non nozeva rimunciarci, perchè trattandosi in quella convenzione di quelto articolo, espressamente si disse dal Signor Principe, che per giustizià nionte gli peteva spessare: Non sappiam comprendere, come avendo D. Costantino intentata l'azione degli alimenti, se gli possa opporre dal Signor Principa quell'istromento, in cui si tratto di tutt'altro-Enorche di alimenti.

Or l'altra cosa, che preghiamo il Signor Principe ad aver presente, ella si è, che secome di tutti l'affari civili si può transigere; così delli soli alimenti suturi non si può fare transazione, sensa l'autorità del Pretore. Ci narra Ulpiano (1) che conoscendo l'Imperadore Marco Antonino, che coloro, a' quali eransi gl'alimenti lassiati, facilmente contenti di poco, che di presente se gli offerifse, gli transiggevano con nomini scaltri, ed astu-

(1) In 1, 8, ff. de transatt.

tin e che cercavano di far guadagno su le mile nie, e su i diloro bilogni, riducendos quindi essi a mepar vita stentata, e meschina; sece con una fue Orazione recitata in Senato, che quel venerando Augusto Consesso, un Senacosconsulto cacciasse; Ne aliter alimentorum transactio rata esset, quam si auctore Pratore facta. Ci dice inoltre in quella legge Ulpiano; legge che a giudizio di tutti gl' Laserpetri di buon senso, tante, sentenze, contiene quanti fono i versi, che la compongono; che si prescrisse al Pretore, la norma, colla quale proceder dovea, acciò potesse in avvenire permettere, che transazione alcuna pur si sacesse su gli alimenti-futur, e su quella di conoscere pienamense la causa, il modo, e le persone, che dovean transigendo contrarro : Puls igitur Orasioc, apud Presorem de istis queri: in primis de causa trapsactionis: dein de modo: terrio, de persona transgentium. Volendo espressamente, che se richiesto il Pretote, dasse il mermesso di gransigorsi gli alimenti senza 🔾 piena cognizione di caula ; che la transazione. fusie di niun vigore, e-non partorille, niun effetso (1). Si Pretor adițus , citra caufe cognitionem (erunfigi permiserit, eransactio nullius erit momentit Presori enim sa res quarendu commissa est mon mor gligonda. E. con quelli principi commentando il Morpacio (2) una legge dell' Imperador Gordiaer he TV (Niles). Leik a rou en como koles may 🕬

^{(1) 6 17.} (2) In lib. 2. Cod. site 4 1/8.3 . (1)

no (1), che delle transazioni degl' alimenti suturi parla, così ne scrisse: Sed ubi de suturis agitur, tunc Judicis officio sagacitati incumbit, ut videat quam in causam miser alimentarius transigat, atque ut ne fraudetur saltem demenso testamentario: de alimentis enim pendet, cavendumque, ne per ignaviam, ac incuriam admissa transactione mendicus, mendicando vivat, quod dinit Plautus Bacchid.

Or da quanto si è esposto finora ne deriva una bellissima conseguenza, ed è, che non solo non si suppone di essersi in una transazione, transatto di alimenti, quando di non questi non si è fatta special menzione: ma quando anche espressamente si fusse di questi parlato, e transatto, non può mai reggere, ne suffistere la transazione, quando non sia stata fatta come suol dirsi Kalatis comitiis e senza che il Pretore avesse pienamente estesa la sua cognizione intorno alla causa, al modo, ed alle persone, che sono intervenute nel contratto. Sicchè se nel contratto passato tra D. Costantino Vernazza, ed il Signor Principe di Palmerici, non solo non si sece espressa menzione di volersi transiggere l'azione degli alimenti; ma quando anche di questi si fusse espressamente parlato, non effendovi intervenuti tutti quei solenni, che la legge richiede, acciò una transazione di alimenti futuri valesse; crediamo, che non possa quel contratto, e quell' istromento giustamente

⁽¹⁾ L. 8. C. de transact.

opporsi oggi dal Principe di Palmerici alla domanda degl'alimenti pieni, che ha fatta D. Costantino.

Ne ci si dica, che giusto dal Signor Consigliere Commessario su di questa transazione il suo decreto interposto: poichè noi risponderemo che dal Signor Commessario s'interpose il decreto su di una convenzione, nella quale non solo che nè espressamente, nè tacitamente si trattò di transazione di alimenti: ma che anzi trattandosi in quella dell'articoló dell'aumento dell'assegnamento da farsi a D. Costantino, si disse rotondamente, che a costui niente per giustizia spettava. Onde sarebbe questa una vana, ed inutile opposizione. Oltre di che, essendo il Commessario di questa causa il degnissimo Signor Consigliere D. Ippolito Porcinari, uno de'più sublimi, e più profondi Giureconsulti de'nostri tempi, se ma avesse odorato, che in quell' istromento si fusse in menoma parte sul punto degl'alimenti transatto, non avrebbe certamente su di quella convenzione il suo decreto interposto. Avrebbe ben egli, che somma avvedutezza tiene, ed è di rari talenti ornato, ben conosciuto, che sarebbe stato il suo decreto uno di quegli permessi, che dando il Pretore senza cognizione di causa, rendo la transazione di niuna efficacia, e valore. E siccome può egli per la grandissima intelligenza, che ha delle leggi, e per l'infinita perizia nel ponderatamente interpetrarle, giustamente chiamarsi il Cujacio dell'età nostra, così avrebbe ben anche giudicato, che non pote-,... **Y**4

va su di quella da se solo pronunziare; ma che dovea in Senato proporla, discuterla, ed approvarla, non altrimente che lo stesso Giacomo Cujacio (1) interpretando il s. 17. della citata legge del Giureconsulto Ulpiano, così si espresse: Si de plano permittat Prator transactionem, non ideo transactio valet. Pro Tribunali enim excuti transactionem, O probari oportes, non e solo. L. minorum C. de prad. minor. L. nec quicquam s. ubi decre-

sum sup. de offic. Procons.

Da quanto si è detto sinora, crediamo, che siasi chiaramante dimostrato, che quando anche il giudizio introdotto oggi da D. Costantino contro il Principe di Palmerici, susse di soli e nudi alimenti; non potrebbe certamente egli opporre quella convenzione, che tra di loro passò, nella quale D. Costantino rinunziò solamente al giudizio intentato nel S. R. G. di revindicazione di porzioni di beni. Ma che diremo, se il giudizio presente sia di petizione di alimenti pieni, e da tassarsi da esso S. C. secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli, e la qualità e condizione delle persone a tenore della nuova polizia del Regno, e degl' ultimi sovrani Reali stabilimenti? A questa specie di alimenti, allorche il Principe passò quella convenzione con D. Costantino, non pensò certamente, tuttochè questo affare

⁽¹⁾ In Comment, ad tit, de transact. tom. 1. sol. 953. lit. B.

fare era nel suo più gran sermento per le continue secolarizzazioni de' Frati, nè D. Costantino in quella convenzione rinunziò mai a questo dritto eventuale, che gli avrebbe potuto pervenire; sicche come si può pensare oggi, che si susse a questi rinunziato, quando che di essi nè si pensò. mè cosa alcuna intorno ad essi fu convenuto? Dice il Giureconsulto Ulpiano (1) che la transazione osta soltanto a quelle cose, delle quali si pruova, che si fusse transatto; imperciocche quelle azioni, le quali si conosce dopo della transazione, che competono ad uno de contraenti, non si posono, nè si debbono intendere nella transazione comprese: mentre iniqua cosa ella è sar rimanere perita col patto quella cosa, di cui non si dimostra di essersi seriamente pensato: His tantum transa-Etio obest . . . de quibus actum probatur : nam ea, quorum actiones, competere ei postea compettum est, iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docesur. Su della qual legge così commentando il Cujacio (2) ne scrisse: Transactio specialis, vel generalis in care, vel causa, de qua cogitature non est, non valet.

Se dunque in quella convenzione non si parlò mai di alimenti; se a questi D. Costantino nè tacitamente, nè espressamente poteva rinunziare, sic-

⁽¹⁾ L. 9. S. 3. in fin. ff. de transactionib.

⁽²⁾ Ad ris. ff. di transactionib. tom. 1. col 964. lit. D.

come non ci rimunzio, perchè dal Signor Principe si pose per massima fondamentale di questo
punto; che al derio D. Costantino niente surebba
per giustizia speriato: come ora si può produrre
in campo dal Signor Principe quella convenzione
per escludere D. Costantino dalla domanda degli
alimenti pieni, che se gli debbano per una nuova azione, che di recente gli è pervenuta per esficacia dell' ultima sovrana determinazione? Iniquam est perimi pasto, id de quo cogitatum non
docetur.

Attente dunque le cose sudetté, non ostando a D. Costantino l'eccezione della cosa giudicata, non quella dell'Istromento; spera sermamente, che se gli debba dal S. R. C. tassare quella pienezza di alimenti, che vuole la Maestà del Re, che si diano a' Monaci secolarizzati, secondo la quantità del patrimonio, il numero de' sigli, e la qualità, e condizione delle persone: e darseli nel tempo stesso una liberazione da potersi togliere quella turba di creditori dattorno, che gli turbano molestamente la tranquillità de' suoi giorni.

Solo ci rimane di ricordare al S.R.C., che il Principe di Palmerici Francesco Padre comune dell'odierno Principe D. Oronzio, e di D. Costantino, lassiciando di se quattro Secondogeniti, dispose in guisa le cose, ch'ogn' uno di essi avesse doc. 1150. annui. Ora non avvi altro secondogenito, che il solo D. Costantino; e nella Casa vi è pervenuta l'eredità di Fusco di annui docati 3000., che non ci era a tempo del Principe Francesco. Sicchè si spe-

spera, che il S. C., questa tassa d'alimenti pieni facendo, e considerando lo stato presente non memo della Casa di Palmerici, che le sue abbondansi ricchezze, debba fare a D. Costantino un'assemento proporzionato alla quantità d'un patrimonio così opulento, ed alla condizione non memo dell'età sua, che della sua persona.

Napoli li 29. Giugno 1773.

Carlo Maria Cianci.

1516572